ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-540 del 08/03/2016

Oggetto Adozione AUA - Ditta Rossi Adriano di Rossi Fabrizio -

Riferimento SUAP: n. 689 del 12/02/2015 - D.P.R. n. 59/2013 - insediamento sito in Comune di Polesine P.se -

Via XXV Aprile n. 42.

Proposta n. PDET-AMB-2016-554 del 08/03/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2016 presso la sede di P.le della Pace nº 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- iI D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.
 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n.
 40 del 21 dicembre 2005;



- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio
 Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"":
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata
 L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di A.U.A.;
- la classificazione acustica del Comune di Polesine P.se;

CONSIDERATO:

- che la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Polesine P.se pratica n. 689 del 12/02/2015, acquisita al prot. Prov. n. 10376 del 16/02/2015, via PEC da SUAP del Comune di Polesine P.se (nota prot. 728 del 16/02/2015), presentata dalla Ditta ROSSI Adriano di ROSSI Fabrizio in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Polesine P.se (PR), Via XXV Aprile n. 42, C.A.P. 43010 e anche sede dell'attività stabilimento, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
 D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha dichiarato che nulla è stato modificato rispetto a quanto
 autorizzato in materia di emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con
 Determinazione del Dirigente N. 2052 del 12/06/2006;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per
 cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione;



- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha dichiarato "che nulla è stato modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato con Determinazione del Dirigente n. 1475 del 30/05/2011 in materia di rifiuti";
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione di materie plastiche – rifiuti plastici in polietilene";
- che in data 12/02/2015 è pervenuta all'Amministrazione Prov.le di Parma via PEC per il tramite del SUAP del Comune di Polesine P.se (nota prot. n. 728 del 16/12/2015, acquisita al prot. Prov. n. 10376 del 16/02/2015), la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 78732 del 17/12/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;
- che i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta inviata agli Enti dalla Provincia di Parma con nota prot. Prov. n.27185 del 16/04/2015:
 - parere ARPA prot. Pg.Pr.15.0004631 del 29/04/2015, acquisito al prot. Prov. n. 30896 del 29/04/2015, in cui il Servizio territoriale distretto di Fidenza di ARPA, viste le dichiarazioni della Ditta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che "nulla è mutato", dichiara che non è dovuto il parere in merito alle matrici rumore ed emissioni in atmosfera:
 - Comune di Polesine P.se in data 11/05/2015 prot. n. 2449, acquisito al prot. Prov. n. 33089 del 11/05/2015, ha espresso parere favorevole senza prescrizioni, ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale espresso;

CONSIDERATO ALTRESI':

- le integrazioni volontarie inviate dalla Ditta al SUAP il 26/11/2015, acquisita al prot. Prov. n.75141 del 30/11/2015, in cui ha dichiarato "che nulla è stato modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato con Determinazione del Dirigente n. 1475 del 30/05/2011 in materia di recupero rifiuti;
- che sono pervenuti i seguenti pareri a seguito di specifica richiesta, a fronte delle integrazioni volontarie del
 26/11/2015, inviata agli Enti dalla Provincia di Parma con nota prot. Prov. n. 78732 del 17/12/2015:
 - Comune di Polesine P.se in data 23/12/2015 prot. n. 7408, acquisito al prot. Prov. n. 80052 del 23/12/2015 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni, ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale espresso;
 - AUSL Distretto di Fidenza in data 03/02/2016 prot. 7327, acquisito al prot. ARPAE SAC n. Pg.Pr.2016.1206 del 03/02/2016, richiamando la valutazione positiva già fornita sull'attività di recupero rifiuti formulata dal Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 32109 del 14.04.2011; ha espresso parere favorevole senza prescrizioni;



• la nota trasmessa, in merito alla matrice rifiuti, dal Servizio Territoriale ARPAE Pg.Pr. n. 1483 del 09/02/2016 ad integrazione della nota della Provincia di Parma di cui sopra, ha dichiarato che: "La documentazione integrativa qui ricevuta (con protocollo Arpa n. Pg.Pr. n. 14167 del 18/12/2015) contiene autocertificazione del richiedente attestante che, rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Parma, non si sono effettuate modifiche delle procedure e condizioni operative di messa in riserva e di recupero, di luogo, quantitativi e tipologie di rifiuti trattati. Si è quindi ad esprimere Parere Favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, alle condizioni tecniche esaminate";

EVIDENZIATO:

- che nella documentazione allegata alla domanda di AUA in oggetto la Ditta ROSSI Adriano di ROSSI
 Fabrizio allega in merito alla matrice scarichi idrici una domanda di autorizzazione in pubblica fognatura per scarichi di acque reflue domestiche;
- che nel parere del Comune di Polesine P.se del 11/05/2015 sopra richiamato si legge in merito allo scarico in pubblica fognatura "...scarico di acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici dello stabilimento...";
- l'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione;

RITENUTO:

che sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Rossi Adriano di Rossi Fabrizio, con sede legale in Comune di Polesine P.se (PR), Via XXV Aprile n. 42, C.A.P. 43010 e sede dello stabilimento, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione di materie plastiche – rifiuti plastici in polietilene" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza AUA. pervenuta:



- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene rinnovata con modifica l'Iscrizione alla posizione n° 144 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, a fronte di quanto riportato nella Determinazione del Dirigente N. 2052 del 12/06/2006 ed alla luce delle variazioni della normativa di settore nel frattempo intercorse, al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt.271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 – Aspirazione mulino

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo filtro di abbattimento per il materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| Portata massima e minima | 3500 | Nm ³ /h (273 K; 101,3 KPa) |
|--------------------------|------|---------------------------------------|
| Durata ore/giorno | 24 | h |
| Durata giorni/anno | 240 | giorni |
| Altezza minima | 8 | m |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.



EMISSIONE N. 02 – Aspirazione estrusore

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Nm³/h (273 K; 101,3 KPa) Portata tal quale 4800

Durata ore/giorno 24

Durata giorni/anno 240 giorni Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili

ma/Nm³ (espresse come C totale) 20

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

DI STABILIRE:

che deve essere prevista una periodicità annuale per i controlli all'emissione N. 01, da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni "ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, uno 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08).



I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stati stabiliti limiti di emissione sono riportarti nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE - Sezione Provinciale di Parma. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;
- 2. lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
- 3. il tipo di attività svolta;
- 4. la data, l'ora di inizio e fine del prelievo;.
- 5. l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materia prima utilizzata (indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
- 6. descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
- 7. la composizione del fluido emesso (O2%, CO2%, CO%, H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
- 8. i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
- 9. i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
- 10. le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- 11. nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. o a quanto altrimenti stabilito;
- 12. firma e timbro dal professionista abilitato;

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.



Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf

| Flussi emissivi annui autorizzati | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| Materiale particellare | 202 kg | |
| Composti Organici Volatili Totali | 953 kg | |

per la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

1. per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

| Tipologia 06.01 ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. | | di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i co sione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi me | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Provenienza | raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione | | | |
| Caratteristiche del rifiuto | | materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura | | |
| Codici CER 2002 | 020104 - 150102 - 200139 - 191204 - 170203 | | | |
| Attività di recupero 6.1.3 | RIS, | messa in riserva (R13) per la produzione di l'industria delle materie plastiche, mediante aspor (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento o specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produz forme usualmente commercializzate (R3) | tazione delle sostanze estranee di materiali plastici conformi alle | |
| Finalità dell'attività di recupero | materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. | | | |
| Quantità massima annua di messa in riserva (R13) e rifiuto recuperabile (R3) 900 t/anno | | | | |

| Tipologia 06.02 ai sensi del D.M. 05.02.1998 e | Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s.m.i. | |
| Provenienza | Industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione; |
| Caratteristiche del rifiuto | Granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%; |



Tinalogia OC OF ai canai

| Codici CER 2002 | 070213 – 120105 – 160119 - 170203 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Attività di recupero | R13, | messa in riserva (R13) per la produzione di l'industria delle materie plastiche, mediante aspor (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento o specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produz | tazione delle sostanze estranee |
| | R3 | forme usualmente commercializzate (R3) | |
| Finalità dell'attività di recupero | materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. | | |
| Quantità massima annua di messa in riserva (R13) e rifiuto recuperabile (R3) 900 t/anno | | | |

| del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Provenienza | Attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i., attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica. | | |
| Caratteristiche del rifiuto | Manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi. | | |
| Codici CER 2002 | 070213 – 160119 | | |
| Attività di recupero 6.5.3 | messa in riserva (R13) con triturazione, lavaggio e flottazione per la separazione R13, degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche (R3) | | |
| Finalità dell'attività di recupero | prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate | | |
| Quantità massima annua di messa in riserva (R13) e rifiuto recuperabile (R3) La quantità massima della <u>sola messa in riserva (R13)</u> non finalizzata all'attività di recupero, è pari a <u>100 t/anno</u> , come previsto dall'Allegato 4, Sub allegato 1 del D.M. 186/2006 e s.m.i. | | | |
| potenzialità complessiva massima di recupero annuale (R3) 2. | | 2.100 t/anno | |
| Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R3) | | 9,5 t/giorno | |
| Capacità istantanea del deposito | | 2,4 t – 10,8 mc | |

- 2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 3. all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri dei seguenti Enti: Comune di Polesine Parmense, ARPAE sezione di Parma;
- 4. all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
 - 4.2. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i



quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità; questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo:

- 4.3. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- 4.4. i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4.5. per i rifiuti soggetti all'attività di recupero di cui alla tipologia 7.1.3.a) la fase di messa in riserva (R13) potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, dopodiché dovranno necessariamente essere avviati a recupero presso l'impianto in parola o presso impianti di terzi autorizzati. Quest'ultima destinazione è permessa solo se il rifiuto non proviene da una precedente operazione di messa in riserva, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 4.6. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- 4.7. l'attività di recupero esercitata, deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate e nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come esplicitati nella Tabella soprastante;
- 4.8. in adempimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. il recupero per le tipologie 7.1, 7.2 e 7.6 è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto secondo le modalità, la frequenza e il metodo in allegato 3 al decreto sopra citato e comunque essere eseguiti ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, oppure vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati; a tal proposito si rammenta che:
 - 4.8.1. il test di cessione deve essere effettuato sul rifiuto prima dell'utilizzo finale come materia prima secondaria e comunque a valle di qualsiasi eventuale attività di recupero (R5) cui è sottoposto nell'impianto;
 - 4.8.2. i referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'iscrizione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (N° operazione e data);
- 4.9. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAC Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;



- 4.10.il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 4.11.tutti i rifiuti prodotti dall'attività di recupero quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
- 4.12.potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 4.13.dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- 4.14.la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione, come precisato nella successiva documentazione integrativa e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.:
- 4.15.entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
 - denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20 ;
- 4.16.ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;



4.17. l'eventuale comunicazione di rinnovo dovrà essere inviata alla Provincia di Parma 90 giorni prima della

scadenza;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP

del Comune di Polesine Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto

ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in

materia di emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le

autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza,

anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal

SUAP del Comune di Polesine Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n.

59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Polesine Parmense, che provvederà al rilascio del

provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE - Servizio Concessioni

Autorizzazioni (SAC) e Sezione Provinciale Servizio Territoriale di Parma, al Comune di Polesine Parmense e

all'AUSL Distretto di Parma.

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di

prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare

interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente dal SUAP del Comune di Polesine P.se all'interno del procedimento

per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dott. Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico dott. G.M. Simonetti

Rif. Sinadoc: 4817/2016

IL DIRIGENTE della SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.